

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LE SCUOLE	
	DELL'INFANZIA PRIVATE E PARITARIE DEI COMUNI DI CASTELNUOVO	
	RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SPILAMBERTO E ZOCCA. ANNO	
	SCOLASTICO 2025/2026.	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 31 del mese di ottobre, con la presente	
	scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,	
	TRA	
	L'Unione di Comuni Terre di Castelli , (C.F. e partita IVA 02754930366)	
	rappresentata dal Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott. Marco Antonioli, in	
	esecuzione dell'atto monocratico del Presidente dell'Unione, Decreto nr.06 del	
	06/08/2024, di seguito denominata semplicemente "Unione",	
	E	
	La Scuola d'infanzia "Don Alessio Verucchi" di Montale Rangone, C.F. e P.I.	
	00757700364 rappresentata da Don Andrea Gianelli	
	E	
	La Scuola dell'infanzia "Don Papazzoni" - Fondazione- di Castelvetro, C.F. e P.I.	
	00766960363, rappresentata da Don Marcin Andrzej Wojciechowski	
	E	
	La Scuola d'infanzia parrocchiale "Sant'Antonino Diacono Martire" di	
	Levizzano, C.F. e P. I. 01732480361, rappresentata da Don Marcin Andrzej	
	Wojciechowski	
	E	
	L'Asilo Infantile dell'opera "M. Quartieri" di Spilamberto, C.F. e P.I.	
	01729460368, rappresentata da Don Davide Sighinolfi	
	E	
		1

	L'Asilo "A. Ronchi" – Fondazione – di Zocca, C.F. e P.I. 0069974031,	
	rappresentata da Don Lofek Marcin Rafal,	
	VISTI	
	- la L. 28 marzo 2003, n. 53, (Art. 2, comma 1, lettere d) ed e) che inserisce la	
	scuola dell'infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema di istruzione	
	con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle	
	bambine, assicura l'uguaglianza di opportunità, il rispetto dell'orientamento	
	educativo dei genitori e la generalizzazione dell'offerta formativa;	
	- la L. 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul	
	diritto allo studio e all'istruzione" che definisce il sistema nazionale di istruzione,	
	costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali che	
	"corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la	
	domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed	
	efficacia" (art. 1, comma 2);	
	- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la	
	vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10", finalizzata alla promozione e	
	qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore dell'intero sistema	
	nazionale di istruzione, come definito dalla L. n. 62/2000, nel rispetto delle	
	autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di scelta	
	educativa delle famiglie;	
	- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di	
	accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il	
	rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione	
	tra loro" che all'art.18 garantisce il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le	
	fasi del loro sviluppo anche tramite la continuità educativa orizzontale e verticale;	
		2

	- la Legge n. 107 del 13/07/2015 che riforma il sistema nazionale di istruzione e	
	formazione e il correlato D.Lgs. 65 del 13 aprile 2017 che, in attuazione della legge	
	107/2015, istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita	
	sino ai sei anni di età.	
	- che il citato D.Lgs. 65/2017 affida agli Enti Locali un importante ruolo di	
	valorizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso il	
	coordinamento della programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per	
	assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture	
	educative;	
	PREMESSO	
	- che lo Statuto dell'Unione all'art. 3, comma 3, recita: "nell'organizzazione e nello	
	svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà,	
	efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione,	
	dalle leggi e dal proprio Statuto";	
	- che la presenza delle scuole dell'infanzia paritarie costituisce, per il forte	
	radicamento nel tessuto sociale in cui operano, un valore da salvaguardare e una	
	garanzia di pluralismo istituzionale che, dando vita ad un sistema integrato di	
	servizi per l'infanzia, può offrire alle famiglie diverse opportunità formative ed	
	educative e soddisfare l'universalità delle loro richieste;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	
	L'Ente gestore della scuola si impegna ad accogliere, senza discriminazioni di	
	sexso, razza, etnia, cultura e religione, tutti i bambini in possesso dei requisiti di	
	cui all'Art. 2. lett. E, della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e D.P.R. n. 89 del 20 marzo	
	2009.	
		3

	L'accesso è riservato, in via prioritaria, ai bambini/e residenti nel Comune ove ha sede la scuola e, in subordine, ai bambini/e residenti nei Comuni dell'Unione.	
	Qualora l'Ente gestore, per motivi legati al proprio Statuto, accogliesse in via prioritaria bambini/e residenti in Comuni non facenti parte dell'Unione, il contributo di cui al seguente Art. 13 verrà decurtato proporzionalmente al numero di tali bambini.	
	Art. 2 – INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE CON DISABILITA'	
	Gli Enti gestori si impegnano a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini e delle bambine disabili nel rispetto della ripartizione delle competenze in capo ad Ausl, Scuola ed Ente Locale e sulla base della Diagnosi Funzionale/Profilo di funzionamento e delle eventuali altre indicazioni fornite dal servizio di NPJA per l'integrazione scolastica.	
	Parimenti, l'Unione si impegna, nel caso sia necessario un sostegno educativo-assistenziale, ad intervenire con gli stessi criteri e modalità osservate nelle scuole statali ai sensi dell'Accordo di programma Distrettuale per l'inclusione scolastica degli allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado del Distretto di Vignola approvato dal Comitato di Distretto con deliberazione n. 13/2024. Potrà pertanto assegnare personale educativo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (PEA) tramite la Cooperativa appaltatrice del servizio o, su richiesta della scuola, riconoscerà all'Ente Gestore una somma a destinazione vincolata dello stesso importo previsto in caso di pagamento diretto all'appaltatore. Poiché le scuole paritarie sono scuole autonome non facenti parte, come le scuole statali, di un unico Istituto Comprensivo, in caso di richieste di PEA in corso d'anno per nuove certificazioni o nuovi iscritti, se ne valuterà l'accoglimento in base alle risorse e nelle modalità da concordarsi.	
		4

	Art. 3 - PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIE	
	L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione	
	della scuola, sia a livello organizzativo sia a livello educativo, attraverso la	
	costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le	
	famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato	
	nelle scuole statali.	
	Art.4 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI	
	Gli Enti gestori si impegnano a definire una contribuzione da parte delle famiglie	
	differenziata, anche in base alle loro condizioni socio-economiche.	
	Gli Enti gestori si impegnano a non aumentare la retta a carico delle famiglie di cui	
	accertino, mediante l'utilizzo dello strumento dell'ISEE, condizioni di difficoltà	
	socio-economiche.	
	Art. 5 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
	Nel quadro di quanto stabilito dalla L. 10 marzo 2000, n. 62, gli Enti gestori, pur	
	mantenendo la propria autonomia pedagogica, si impegnano a garantire un'offerta	
	formativa rispettosa dei ritmi di apprendimento dei bambini e delle bambine, delle	
	loro caratteristiche e delle vite di relazione oltre che conforme agli ordinamenti e	
	alle disposizioni vigenti. La scuola assicura agli insegnanti ore annue di formazione	
	con proposte autonome o aderendo a proposte di altri soggetti. La scuola	
	dell'infanzia svolge attività didattica di norma per 8 ore giornaliere per cinque	
	giorni alla settimana e per almeno 39 settimane per anno scolastico. Le sezioni	
	sono composte da un numero minimo di 15 bambini e massimo 28 bambini.	
	Art. 6 – SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO E CONTINUITA'	
	L'Unione e le scuole dell'infanzia private paritarie collaborano nella realizzazione	

	del sistema integrato di educazione e istruzione così come previsto nel D.Lgs.	
	65/2016 e secondo la programmazione regionale, attraverso interventi volti a	
	qualificare la rete dei servizi per l'infanzia.	
	L'Unione si rende promotrice in particolare, della partecipazione delle scuole	
	private paritarie al C.P.D. (Coordinamento Pedagogico Distrettuale) al fine di	
	concordare percorsi di formazione o iniziative comuni. I fondi eventualmente	
	assegnati all'Unione dallo Stato e/o dalla Regione verranno impiegati dalla stessa	
	per il rafforzamento del sistema integrato 0-6, prevedendo il coinvolgimento nella	
	programmazione e realizzazione degli interventi anche delle scuole dell'infanzia	
	paritarie.	
	ART. 7 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO	
	Le scuole private paritarie si avvalgono di proprie figure professionali che svolgono	
	il ruolo di coordinatore pedagogico e che, per l'Unione, sono di riferimento per le	
	attività riguardanti il sistema integrato 0-6 anni.	
	Art. 8 – ADEGUATEZZA STRUTTURALE – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA	
	SICUREZZA	
	L'Ente gestore utilizza locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle	
	normative vigenti e applica le norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n.	
	81/2008. Nel servizio di ristorazione scolastica, si impegna ad applicare tutte le	
	procedure di controllo di igiene e sicurezza alimentare di cui ai regolamenti CE	
	n.852/2004 e n. 178/2002 (protocollo HACCP).	
	Art. 9 - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA	
	La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sul servizio di ristorazione scolastica	
	sarà assicurata dai competenti servizi dell'AUSL.	
	Art. 10 – QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE	
		6

	Il personale docente deve essere in possesso del titolo di studio e delle eventuali	
	abilitazioni previste dalle leggi dello Stato. I rapporti di lavoro saranno regolati dal	
	contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. E' facoltà dell'Amministrazione	
	dell'Unione chiedere informazioni al riguardo. Gli Enti Gestori hanno l'obbligo di non	
	avvalersi di personale che si trovi nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della	
	Legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale	
	dei bambini e la pedopornografia".	
	E' possibile l'impiego di personale volontario, fermo restando gli obblighi di legge	
	per l'utilizzo degli stessi.	
	Art. 11 – SERVIZIO DI TRASPORTO	
	Nell'eventualità in cui l'Ente gestore non effettui un autonomo servizio di trasporto,	
	l'Unione, previa verifica della possibilità organizzativa e del non aggravio di alcun	
	onere aggiuntivo, potrà consentire l'utilizzo dei propri scuolabus ai bambini	
	frequentanti la scuola dell'infanzia paritaria per cui la famiglia ne faccia richiesta.	
	Nel caso, la tariffa è corrisposta dalle famiglie all'Unione nelle modalità deliberate	
	annualmente dalla Giunta.	
	Art. 12 – INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	
	L'Ente gestore, all'avvio dell'anno scolastico, si impegna a comunicare all'Unione le	
	informazioni relative a:	
	• nominativi degli iscritti, loro residenza e data di nascita	
	• numero delle sezioni attivate	
	• calendario scolastico e orari della scuola	
	• rette applicate	
	• nominativi del personale insegnante e titolo di studio	
	L'Ente gestore si impegna altresì a trasmettere copia del Bilancio consuntivo	
		7

	dell'attività dell'anno precedente in corrispondenza delle scadenze richieste	
	dall'Ufficio VIII Ambito territoriale della provincia di Modena (di norma non oltre il	
	mese di ottobre).	
	Art. 13 – ASSICURAZIONI	
	E' fatto obbligo agli Enti gestori di provvedere sia all'assicurazione di tutto il	
	personale per responsabilità civile per danni verso terzi ed infortuni sia alla	
	copertura assicurativa dei bambini. A tutela degli stessi, le polizze dovranno offrire	
	congrue garanzie e adeguati massimali.	
	Art.14 – IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE	
	L'Unione si impegna a sostenere la libertà di scelta delle famiglie rispetto alle	
	opportunità formative ed educative, mediante la concessione di contributi economici	
	alle scuole dell'infanzia convenzionate per garantire la gestione e la qualificazione	
	del servizio, stanziando nel proprio bilancio un contributo per l'anno scolastico	
	2025/2026 di € 17.000,00 a sezione.	
	Il contributo annuale sarà corrisposto:	
	• il 36% (= euro 6.120,00) dell'importo dovuto entro ottobre	
	• il 40% (= euro 6.800,00) dell'importo dovuto entro marzo	
	• il 24% (= euro 4.080,00) dell'importo dovuto entro giugno,	
	previa verifica della presentazione da parte delle scuole della documentazione	
	indicata al precedente art. 12.	
	L'eventuale erogazione della somma comunicata per la presenza di un bambino o di	
	una bambina disabile accolto ai sensi del sopracitato Art. 2, avverrà in tre rate: la	
	1° entro dicembre, la 2° entro aprile, la 3° entro luglio previa trasmissione	
	all'Unione di sintetica restituzione dell'attività svolta con il minore ed emissione da	
	parte dell'Ente gestore di fattura/nota contabile relativa all'intervento effettuato;	
		8

Art. 15 – MODALITA' DI VERIFICA

Si prevede un incontro annuale tra i rappresentanti dell'Unione (politici e tecnici) e i rappresentanti delle scuole per un confronto sui temi oggetto della Convenzione e attinenti comunque il mondo dell'educazione e dell'istruzione. L'incontro è di norma convocato dall'Unione, ma può essere richiesto da ciascun Ente gestore qualora ne ravvisi la necessità.

ART 16 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'Art. 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, l'Ente Gestore ha l'obbligo di ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa e dell'erogazione del contributo, l'Unione verifica la regolarità della posizione e, in presenza di irregolarità, attiva il procedimento di intervento sostitutivo per Durc negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non sanate nei termini prescritti, l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 17 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2025/26; avrà pertanto scadenza il 30/06/2026.

Alla scadenza le parti convengono di verificare la possibilità di rinnovare la convenzione agli stessi patti e condizioni della presente o a condizioni migliorative per gli EE.TT. qualora se ne ravvisassero gli estremi in sede di contrattazione.

Art. 18 – INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione che degli Enti gestori, verranno rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento della vertenza.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Per tutte controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed esecuzione

del presente atto è competente il Foro di Modena.

Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Gli Enti gestori sono tenuti a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23/01/2014. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente convenzione.

Art. 21 – SPESE ED ONERI DELLA CONVENZIONE

Gli Enti gestori sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. Sono a carico degli EE.TT. tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 23- IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 03 contrassegni di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla

